



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-csat: csat.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 40/CSAT del 7 aprile 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 40/CSAT (2021/2022)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 4 aprile 2022,
ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Scutiero.

Ricorso della società USD AZIONE CATTOLICAPIANO in riferimento al C.U.135 del 24.03.2022.

Gara – Santa Maria Assunta / Usd Azione Cattolicapiano del 20.03.2022 – Campionato 1^ Cat., girone "B"

La società Usd Azione Cattolica Piano proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare adottate dal Gst della squalifica per tre (3) giornate di gara inflitta al calciatore Oladapo Danil reo di aver avere tenuto un comportamento sleale antisportivo e violento commettendo un evidente fallo di frustrazione dal momento che, dopo essere stato superato da un calciatore avversario, lo colpiva con un calcio pur essendo evidente che non poteva raggiungere la sfera di gioco. Deduceva la società reclamante che dalla lettura dal referto di gara non era dato rilevare che vi fosse stato un fallo di frustrazione ma il calciatore, in una azione di gioco, colpiva l'avversario con un calcio non riuscendo a raggiungere il pallone. Evidenziava, altresì, la società reclamante che nessun infortunio subiva il calciatore colpito dal calcio. Concludeva la società reclamante pe l'accoglimento del reclamo con conseguenziale riduzione, in via principale della squalifica a una (1) giornata di gara, in via subordinata, a due (2) giornate di gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali ed il reclamo, così come proposto, ritiene lo stesso meritevole di accoglimento. Dalla lettura del referto di gara, che costituisce fonte primaria e privilegiata, si evince che nessuna condotta violenta era stata tenuta dal calciatore né che al fallo di gioco fosse stato cagionato da frustrazione. Il Ddg notificava la espulsione evidenziando che il calciatore Oladapo Daniel, una vota superato dall'avversario, lo colpiva con un calcio sebbene non potesse più raggiungere il pallone senza, però. Procurargli alcun danno fisico. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di accogliere il reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica inflitta al calciatore Oladapo Danil a due (2) giornate effettive di squalifica, nulla dispone per il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 04.04.2022

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Scutiero.
Ricorso della società INCONTRO in riferimento al C.U.69/AG del 10.03.2022.**

Gara – Olimpia Sport Village / Incontro del 5.03.2022 – Campionato Under 17 Regionale, girone “A”

La società Asd Incontro proponeva ritualmente reclamo avverso le sanzioni disciplinari adottate dal Gst dell'ammenda di euro 400,00, dell'obbligo di disputare a porte chiuse cinque gare casalinghe e della penalizzazione di tre (3) punti in classifica. Deduceva la società reclamante che le sanzioni disciplinari adottate risultano estremamente gravose rispetto ai fatti per come realmente accaduti. La società reclamante evidenziava che il DDG non aveva subito alcuna aggressione da parte del genitore del calciatore bensì lo stesso, al termine della gara, si era avvicinato all'arbitro per chiedere spiegazioni circa alcune decisioni adottate dallo stesso durante la gara. Non avendo ricevuto alcuna risposta il genitore con un braccio cercava di fare voltare il DDG affinché rispondesse alla domanda, ma certamente non lo colpiva violentemente anche per la presenza del dirigente della squadra avversaria che accompagnava negli spogliatoi l'arbitro. Evidenziava altresì, la società reclamante che nel corso degli anni, la stessa non aveva mai subito sanzioni per fatti violenti per cui concludeva per l'accoglimento del reclamo con conseguenziale revisione delle sanzioni disciplinari. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto, sentita la società reclamante in sede di audizione, ritiene l'impugnativa non meritevole di accoglimento. Dall'esame del supplemento di rapporto allegato al referto di gara, il DDG descrive in modo preciso ed analitico la dinamica dei fatti per come verificatisi. Attesa, pertanto, la gravità di quanto accaduto e rilevato la fonte primaria e privilegiata del referto di gara. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di rigettare il reclamo, confermare le sanzioni adottate sul Gst e pubblicate sul C.U. n. 69/AG del 10/03/2022, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 04.04.2022

**IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Scutiero.

Ricorso della società ACCADEMY PROCIDA in riferimento al C.U. n.76 d.p. Napoli del 24.02.2022.

Gara – Academy Procida/ Academy P. Foggia del 13.02.2022 – Campionato Provinciale Under 14 Girone “C”.

Il Giudice Sportivo Territoriale, con il C.U. n.76 del 24/2/2022, ha disposto la squalifica fino al 31/08/2022 del calciatore Emanuele D'Auria “per aver attinto con uno sputo il DDG”. La società reclamante chiede di annullare la squalifica, deducendo che il calciatore non avrebbe “compiuto il gesto indicato nel comunicato “. La Corte ha acquisito il referto di gara ed assunto informazioni dal DDG. Questi ha confermato l'accaduto, in quanto attinto da sputo dal calciatore, ed ha precisato che, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, il giocatore si allontanava piangendo verso gli spogliatoi senza protestare. La Corte ritiene che lo “sputo” costituisce condotta da riprovare con estremo rigore, in quanto manifesta la mancanza di rispetto verso l'istituzione calcistica e le regole, oltre che fonte di rischio nell'attuale contesto sanitario. Tuttavia, va anche rilevato quanto segue. Invero, letto l'art.35 del CGS, che sanziona lo sputo quale condotta violenta, e di quanto emerso dal referto di gara e dalle dichiarazioni del DDG, la Corte ritiene di dover dare rilievo alla condotta tenuta dal calciatore dopo l'evento, ed in particolare la circostanza che questi si allontanava piangendo dal terreno di gioco senza protestare e visibilmente provato manifestandosi in tal modo l'immediato pentimento. Letto l'art. 13 co.2 CGS. **P.Q.M., La Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di accogliere il reclamo, e per l'effetto, riduce la squalifica inflitta al calciatore D'Auria Emanuele fino a tutto 30/05/2022, nulla dispone per il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 04.04.2022

**IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo**

Pubblicato in NAPOLI il 7 aprile 2022.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**